

Servizio Legislativo – Legale – Fiscale

Circ. n. 11/2026

Prot. n. 2156/TDV

Roma, 7 agosto 2026

**Oggetto: DECRETO LEGISLATIVO 19 GIUGNO 2026,
n. 117**

*[“Nuovo” Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di imposte sui redditi]
(GU n.152 del 03-07-2026, S.O. n. 26)*

Alle Confcooperative Regionali e Territoriali
Alle Federazioni Nazionali
Agli Enti ed ai Consorzi Nazionali ed Interregionali
Alle Società di sistema

E p.c.
Al Direttore Generale
Ai Capi Dipartimento
Ai Dipartimenti, Servizi ed Uffici confederali

LORO INDIRIZZI

Sulla GU n.152 del 03-07-2026 (Suppl. Ordinario n. 26) è stato pubblicato il **decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117**, recante il **“nuovo” Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi** (di seguito Nuovo TUIR), adottato in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (L. 9 agosto 2023, n. 111).

NUOVO TUIR

Il testo integrale del decreto legislativo è disponibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-07-03&atto.codiceRedazionale=26G00131&elenco30giorni=false

*



1. PREMESSA. ENTRATA IN VIGORE

Il provvedimento, che sostituirà integralmente il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR vigente), entrerà in vigore il **1° gennaio 2027** (ai sensi dell'art.377, del nuovo Tuir), unitamente agli altri testi unici in materia tributaria adottati nell'ambito della medesima delega fiscale (v. art. 4, commi 1-5, D.L. n. 200/2025).

Fino a tale data continua ad applicarsi il DPR 22 dicembre 1986, n. 917, nei testi vigenti, nonché le disposizioni del DPR 29 settembre 1973, n. 601 (agevolazioni tributarie) e le altre norme speciali in materia di fiscalità cooperativa.

Il *nuovo Testo unico delle imposte sui redditi* rappresenta il primo tentativo di riassetto organico della disciplina delle imposte sui redditi realizzato dal 1986 ad oggi. Esso riproduce, riorganizza e sistematizza le disposizioni vigenti in materia di IRPEF e IRES, con l'obiettivo dichiarato di migliorare la leggibilità e la coerenza del sistema normativo, senza introdurre – nella sua impostazione di fondo – innovazioni sostanziali rispetto all'ordinamento vigente.

Per quanto riguarda la disciplina delle società cooperative e dei loro consorzi, il Nuovo TUIR ha recuperato la totalità degli istituti che compongono la cd. fiscalità cooperativa, collocandoli in un autonomo Capo (III) della Parte II del testo, dedicata alle disposizioni speciali.

2. ITER DEL PROVVEDIMENTO

Dopo l'approvazione in via preliminare dello schema di decreto da parte del Consiglio dei Ministri e la trasmissione alle Commissioni parlamentari per l'acquisizione del parere (**Atto Governo 398**¹), l'*ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE* (AGCI, Confcooperative, Legacoop) è intervenuta con uno specifico contributo scritto depositato presso la VI Commissione Finanze della Camera dei deputati in data 12 maggio 2026², nel solco della posizione già espressa in sede di partecipazione alla pubblica consultazione indetta dall'Agenzia nel 2025.

Il contributo ha riconosciuto il valore del lavoro di ricognizione e sistematizzazione compiuto, apprezzando in particolare, il recupero sostanzialmente integrale degli istituti della fiscalità cooperativa nel corpo del Testo Unico (i); nonché la scelta sistematicamente corretta di

¹ <https://www.senato.it/leggi-e-documenti/attivita-non-legislative/documenti-non-legislativi?documentId=53603&flagNumerato=0&tipoDoc=2608&sottoTipoDoc=0>

² <https://documenti.camera.it/leg19/documentiAcquisiti/COM06/AttodelGoverno/leg19.com06.AttodelGoverno.Contributo%20Scritto.PUBBLICO.ideGes.87018.13-05-2026-10-08-58.626.pdf>

collocare il regime cooperativo nel TUIR (e non in un autonomo testo unico delle agevolazioni), in coerenza con la natura perequativa – e non meramente agevolativa – del trattamento fiscale delle cooperative, come definitivamente sancito dalla giurisprudenza europea (CGUE, 8 settembre 2011, cause C-78, C-79 e C-80/08 – Paint Graphos) e nazionale (Cass. n. 4595/2023; C. Cost. n. 116/2025).

Sempre nella stessa direzione, il documento ha al contempo segnalato talune imprecisioni, refusi e lacune nel testo approvato in via preliminare, avanzando specifiche proposte di modifica.

Il testo approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri e successivamente pubblicato in G.U. ha accolto numerose delle proposte avanzate dall'ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE. Prima di entrare nel merito di ogni singola modifica si fornisce di seguito una tavola sinottica delle principali disposizioni del Nuovo TUIR in materia di cooperative, con l'indicazione delle disposizioni originarie travasate nel nuovo testo.

Materia	Nuovo TUIR	Disposizioni originarie
<i>Ristorni a soci lavoratori (redditi assimilati)</i>	Art. 52, c. 1, lett. a)	Art. 50, c. 1, lett. a), vecchio Tuir
<i>Riserve cooperative ed esenzione utili</i>	Artt. 263	Art. 12, legge 16 dicembre 1977, n. 904 Art. 3, legge 18 febbraio 1999, n. 28 Art. 6, comma 1, decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 Art. 21, comma 10, legge 27 dicembre 1997, n. 449)
<i>Rivalutazione quote/azioni</i>	Art. 264	Art. 7, commi da 1 a 3, legge 31 gennaio 1992, n. 59 Art. 17-bis, comma 1, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,

Materia	Nuovo TUIR	Disposizioni originarie
		conv. con mod., dalla L. n. 116 del 2014
<i>Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione</i>	Art. 265	Art. 11, commi 9 e 10, legge 31 gennaio 1992, n. 59
<i>Somme attribuite ai soci (ristorni)</i>	Art. 266	Art. 12, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 Art. 6, comma 2, decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, conv. con mod., dalla L. n.112 del 2002
<i>Finanziamenti soci (prestito sociale)</i>	Art. 267	Art. 1, comma 465, legge 30 dicembre 2004, n. 311 Art. 6, comma 3, decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, conv. con mod., dalla L. n.112 del 2002 Art. 13, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 Art. 6-bis decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693 Art. 6, comma 11, legge 23 dicembre 2000, n. 388
<i>Disposizioni relative all'applicazione degli articoli 263, comma 3, 266, comma 2, e 267, comma 2</i>	Art. 268	Art. 6, comma 6, decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, conv. con mod., dalla L. n.112 del 2002

Materia	Nuovo TUIR	Disposizioni originarie
<i>Cooperative a mutualità prevalente (esenzione parziale utili)</i>	Art. 269	Art. 1, comma 460, legge 30 dicembre 2004, n. 311
<i>Cooperative diverse da mutualità prevalente</i>	Art. 270	Art. 1, comma 464, legge 30 dicembre 2004, n. 311
<i>Cooperative agricole e della piccola pesca</i>	Art. 271	Art. 10, comma 1 e 3, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 Art. 1, comma 461, legge 30 dicembre 2004, n. 311
<i>Cooperative di produzione e lavoro</i>	Art. 272	Art. 11, decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601 Art. 1, comma 462, legge 30 dicembre 2004, n. 311
<i>Cooperative sociali</i>	Art. 273	Art. 1, comma 463, legge 30 dicembre 2004, n. 311
<i>Condizioni di applicabilità</i>	Art. 274	Art. 14, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601
<i>Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi</i>	Art. 275	Art. 13, commi 24, 45, 46, 49 e 50, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269

3. NATURA COMPILATIVA DEL NUOVO TESTO UNICO

Il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi è stato predisposto in attuazione della delega per la riforma fiscale con finalità di ricognizione, riordino, coordinamento e sistematizzazione delle disposizioni vigenti. Per quanto riguarda la fiscalità cooperativa, il testo raccoglie in un

unico corpo normativo disposizioni prima disperse in più fonti: D.P.R. n. 601/1973, L. n. 904/1977, L. n. 59/1992, D.L. n. 63/2002, L. n. 311/2004 e altre disposizioni.

Il riordino, pertanto, non deve essere letto come una riscrittura sostanziale del regime fiscale cooperativo. La funzione del nuovo TUIR è prevalentemente compilativa: esso organizza e coordina norme già vigenti, aggiornando rinvii, rubriche, riferimenti soggettivi e collegamenti interni. **Ne consegue che, ove il testo riproduca la norma previgente, continueranno ad applicarsi le interpretazioni, le prassi operative e gli orientamenti amministrativi e professionali formatisi sulla medesima disposizione.**

Questa conclusione è particolarmente importante per le proposte formulate dall'ALLEANZA DELLE COOPERATIVE e non recepite nel testo finale. Se la disposizione originaria è rimasta invariata resta invariato anche il quadro applicativo che su quella disposizione si era consolidato.

4. COLLOCAZIONE SISTEMATICA DELLA FISCALITÀ COOPERATIVA

La scelta di collocare la disciplina delle cooperative nel corpo del Testo unico delle imposte sui redditi, all'interno dei regimi applicabili alle società (Parte II, Titolo II, Capo III), e non in un testo unico autonomo delle agevolazioni, assume un **rilievo sistematico straordinario**, poiché conferma che la fiscalità cooperativa non costituisce un trattamento di favore occasionale e motivato da ragioni extrafiscali, ma un regime speciale coerente con la struttura dell'impresa cooperativa e con i principi interni al sistema tributario.

La cooperativa è caratterizzata da vincoli specifici: limiti alla distribuzione degli utili, obbligo di destinazione a riserva, indivisibilità delle riserve, devoluzione del patrimonio residuo e vigilanza amministrativa. Le disposizioni fiscali che tengono conto di tali vincoli non sono mere agevolazioni, ma strumenti di corretta misurazione della capacità contributiva di un soggetto che, per legge, non dispone liberamente di tutta la ricchezza prodotta.

La collocazione nel Testo unico dei principali istituti in cui si articola la cd *fiscalità cooperativa* (con riferimento al comparto dell'imposizione sui redditi) si pone al termine di un lungo dibattito politico e giuridico sulla promozione costituzionale della cooperazione, nonché sulla struttura e il funzionamento delle cooperative in relazione ai principi del diritto tributario e all'effettiva capacità contributiva delle cooperative, che ha visto solo di recente – anche sulla scorta di approfondimenti e ricerche animate direttamente dall'ALLEANZA DELLE COOPERATIVE – il riconoscimento da parte della giurisprudenza europea (CGUE, 8 settembre 2011, cause C-78, C-79 e C-80/08 – Paint Graphos) e nazionale (Cass. n. 4595/2023), ivi inclusa

da ultimo la Corte costituzionale (C. Cost. n. 116/2025). Da ultimo il Governo ha valorizzato i suddetti arresti riconoscendo in sede di approvazione del *Piano nazionale per l'Economia sociale* che *“nell’ambito della recente Comfort letter dalla DG Competition della Commissione UE (...) si esprime un principio cardine per la fiscalità dell’economia sociale (...): vale a dire l’assenza del presupposto impositivo del “possesso dei redditi” quale ratio fondamentale dell’esclusione da imposizione degli utili e degli avanzi di gestione di enti, come appunto i soggetti dell’economia sociale, obbligati per legge alla destinazione degli utili al proprio patrimonio indivisibile e al reinvestimento dei profitti nell’attività istituzionale (...). Un tale principio era stato preannunciato dalla chiusura della procedura di infrazione nei confronti delle società cooperative, nonché dalla Corte di Giustizia UE che aveva sancito la tenuta giuridica e costituzionale del trattamento tributario delle società cooperative italiane e dei diversi regimi in cui si realizza l’esenzione sugli “utili destinati a riserva indivisibile”, se ancorati a quei peculiari principi di funzionamento delle cooperative che <<le differenziano nettamente dagli altri operatori economici>> (...). L’indivisibilità del patrimonio elide il presupposto dell’imposta sui redditi. L’intangibilità fiscale degli utili destinati a patrimonio indivisibile costituisce, prima che un incentivo economico, l’espressione di un’esigenza interna al sistema tributario e le relative previsioni (corroborate dalla giurisprudenza europea, dalla Raccomandazione sull’economia sociale e dalla recente Comfort letter per il Terzo settore) non assumono la qualifica di “agevolazioni” in senso tecnico, come ha anche riconosciuto la Corte di Cassazione italiana” (Piano nazionale per l'Economia sociale, 2 luglio 2026, p. 46).*

Da ciò evidentemente discende una conseguenza interpretativa rilevante: le disposizioni riguardanti il trattamento tributario delle cooperative devono essere lette secondo la loro *ratio* sistematica e “perequativa”, non secondo il canone restrittivo proprio delle agevolazioni.

Resta ovviamente fermo il contrasto a utilizzi distorti della forma cooperativa, a mutualità solo apparente o a operazioni artificiose; ma l’applicazione fisiologica del regime cooperativo non è, di per sé, un indice di un trattamento tributario di favore basato su ragioni extrafiscali.

5. ANALISI DELLE MODIFICHE

Nel corso dell’esame dello schema di decreto, ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ha formulato alcune proposte di modifica volte a rendere più puntuale il coordinamento del nuovo TUIR con la disciplina vigente. Alcune sono state recepite; altre non sono confluite nel testo finale. **Occorre chiarire che, per queste ultime, il mancato recepimento non comporta il mutamento del regime applicabile.**

Nel prosieguo analizzeremo modifica per modifica mettendo in evidenza le differenze tra disposizione originaria (i), testo proposto dal C.d.M. (ii), proposte dell'Alleanza (iii) e Testo definitivamente approvato (iv).

Articolo 52 – Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

ALLEANZA DELLE COOPERATIVE aveva proposto di sostituire i riferimenti ai “salari correnti maggiorati del 20 per cento” con un rinvio alla disciplina dell’art. 3, comma 2, lettera b), della L. n. 142/2001, che ha innovato la disciplina dei ristorni ai soci lavoratori. La modifica non è stata recepita.

Tale mancato recepimento non interferisce con la prassi finora seguita. La disciplina fiscale dei redditi percepiti dai soci lavoratori resta fondata sul coordinamento tra norme fiscali e L. n. 142/2001, come chiarito dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 2 luglio 2002 n.212. Poiché il testo unico non introduce una nuova disciplina sostanziale, le cooperative continueranno ad applicare i criteri già utilizzati, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa vigente³.

Disposizione originaria	Proposta di decreto presentata alle Commissioni parlamentari	Proposta dell'ALLEANZA DELLE COOPERATIVE	Testo approvato (NUOVO TUIR)
Art. 50 Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente [Vecchio Tuir]	ART. 52 Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente	ART. 52 Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente	ART. 52 Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:	1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:	1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:	1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:

³ Invero, l’art. 52, c. 1, lett. a), Nuovo Tuir (al pari dell’art.50, c.1 lett. a), vecchio Tuir) ha una portata residuale: vi rientrano soltanto i compensi dei soci di cooperative nelle quali le prestazioni di attività lavorativa da parte del socio non avvengono sulla base delle statuizioni contenute nel regolamento interno di cui all’art. 6 della L.142/2001 (ad es. i ristorni erogati ai soci di cooperative artigiane, v. Agenzia delle entrate, circolare n.20/2016, par.3).

Infatti, l’art. 50, c. 1, lett. a), vecchio Tuir, come noto, trovava giustificazione e portata applicativa generale anteriormente all’emanazione della legge n. 142/2001, in un contesto giuridico, quindi, in cui non esisteva una qualificazione *ex lege* del socio lavoratore quale lavoratore subordinato. Con l’art. 3, c. 2, lett. b), L. 142/2001, il limite del 20% ragguagliato ai salari correnti è stato “superato” dalla diversa previsione del limite del 30% ragguagliato al trattamento retributivo. Di conseguenza, la previsione tributaria contenuta all’art. 50, vecchio Tuir, risulta in sostanza “superata”, anche in considerazione del principio contenuto all’art. 1, c. 3, secondo periodo, della stessa L. 142/2001, secondo il quale “*dall’instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte*”.

a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento , dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;	a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento , dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;	a) i compensi percepiti, nei limiti previsti dall'art. 3, comma 2, lettera b), della legge 3 aprile 2001, n. 142 , dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;	a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento , dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
--	--	---	--

Articolo 263 – Riserve delle società cooperative e loro consorzi

L'articolo 263 riprende la disciplina relativa all'esenzione sugli utili destinati a riserva indivisibile ad istituti correlati (art. 12, legge 16 dicembre 1977, n. 904; art. 3, legge 18 febbraio 1999, n. 28; art. 6, comma 1, decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63; art. 21, comma 10, legge 27 dicembre 1997, n. 449).

La proposta di sostituire il termine "utili" con "dividendi" al comma 2 mirava a una maggiore precisione lessicale, con riferimento alle somme distribuite ai soci cooperatori. Il mancato recepimento non modifica tuttavia il significato sostanziale della norma già attribuito alla disposizione originaria (art. 3, legge 18 febbraio 1999, n. 28): il riferimento continuerà ad essere inteso secondo la prassi applicativa consolidata, cioè come relativo ai dividendi.

Disposizione originaria	Proposta di decreto presentata alle Commissioni parlamentari	Proposta dell'ALLEANZA DELLE COOPERATIVE	Testo approvato (NUOVO TUIR)
Art. 12, L. 904/1977	ART. 326 Riserve delle società cooperative e loro consorzi	ART. 326 Riserve delle società cooperative e loro consorzi	ART. 263 Riserve delle società cooperative e loro consorzi
Fermo restando quanto disposto nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono a formare il	1. Fermo restando quanto disposto negli articoli 329, comma 1, 330, comma 3, 334, comma 1, 335, commi da 1 a 3 e 337, non concorrono a formare il reddito imponibile delle	1. Fermo restando quanto disposto negli articoli 329, comma 1, 330, comma 3, 334, comma 1, 335, commi da 1 a 3 e 337, non concorrono a formare il reddito imponibile delle	1. Fermo restando quanto disposto negli articoli 266, comma 1, 267, comma 3, 271, commi 1 e 2, 272, commi da 1 a 3 e 274, non concorrono a formare il reddito imponibile delle

reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento.	società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento.	società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento.	società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento.
1. La disposizione dell'articolo 12, primo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, riguardante l'esclusione delle somme destinate a riserve indivisibili dal reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi, deve intendersi nel senso che l'utilizzazione delle riserve a copertura di perdite è consentita e non comporta la decadenza dai benefici fiscali, sempre che non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite. [art. 3, c. 1, L. 28/1999]	2. La disposizione di cui al comma 1, riguardante l'esclusione delle somme destinate a riserve indivisibili dal reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi, deve intendersi nel senso che l'utilizzazione delle riserve a copertura di perdite è consentita e non comporta la decadenza dai benefici fiscali, sempre che non si dia luogo a distribuzione di utili ai soci cooperatori fino a quando le riserve non siano state ricostituite.	2. La disposizione di cui al comma 1, riguardante l'esclusione delle somme destinate a riserve indivisibili dal reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi, deve intendersi nel senso che l'utilizzazione delle riserve a copertura di perdite è consentita e non comporta la decadenza dai benefici fiscali, sempre che non si dia luogo a distribuzione di dividendi ai soci cooperatori fino a quando le riserve non siano state ricostituite.	2. La disposizione di cui al comma 1, riguardante l'esclusione delle somme destinate a riserve indivisibili dal reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi, deve intendersi nel senso che l'utilizzazione delle riserve a copertura di perdite è consentita e non comporta la decadenza dai benefici fiscali, sempre che non si dia luogo a distribuzione di utili ai soci cooperatori fino a quando le riserve non siano state ricostituite.
1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non si applica alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria. [art. 6, c. 1, DL 63/2002]	3. Il comma 1 non si applica alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria.	3. Il comma 1 non si applica alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria.	3. Il comma 1 non si applica alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria.
10. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non concorrono altresì a formare il	4. Ai fini dell'applicazione del comma 1, non concorrono altresì a formare il reddito imponibile delle società cooperative e loro	4. Ai fini dell'applicazione del comma 1, non concorrono altresì a formare il reddito imponibile delle società cooperative e loro	4. Ai fini dell'applicazione del comma 1, non concorrono altresì a formare il reddito imponibile delle società cooperative e loro

reddito imponibile delle società cooperative e loro consorzi le imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell'articolo 52 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, diverse da quelle riconosciute dalle leggi speciali per la cooperazione. La disposizione di cui al periodo precedente è applicabile solo se determina un utile o un maggior utile da destinare alle riserve indivisibili. La disposizione del presente comma si applica dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997. [art. 21, c. 10, L. 449/1997]	consorzi le imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi degli articoli 65 e 92, diverse da quelle riconosciute dalle leggi speciali per la cooperazione. La disposizione di cui al primo periodo è applicabile solo se determina un utile o un maggior utile da destinare alle riserve indivisibili. La disposizione del presente comma si applica dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.	consorzi le imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi degli articoli 65 e 92, diverse da quelle riconosciute dalle leggi speciali per la cooperazione. La disposizione di cui al primo periodo è applicabile solo se determina un utile o un maggior utile da destinare alle riserve indivisibili. La disposizione del presente comma si applica dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.	consorzi le imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi degli articoli 65 e 92, diverse da quelle riconosciute dalle leggi speciali per la cooperazione. La disposizione di cui al primo periodo è applicabile solo se determina un utile o un maggior utile da destinare alle riserve indivisibili. La disposizione del presente comma si applica dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.
---	--	--	--

Articolo 264 – Rivalutazione delle quote o delle azioni

L'art. 264, ripropone la disciplina della rivalutazione delle partecipazioni di cui agli artt. 7, commi da 1 a 3, legge 31 gennaio 1992, n. 59, e 17-bis, comma 1, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91. Sono state opportunamente recepite due modifiche proposte dall'ALLEANZA DELLE COOPERATIVE:

- è stato modificato il riferimento ai limiti massimi del valore della partecipazione con un rinvio espresso all'art. 2525, c.c.;
- al comma 3 è stato sostituito il riferimento al settimo comma dell'art. 20, DL 95/1974, ormai abrogato, con il riferimento all'attuale disciplina di tassazione dei redditi di capitale in capo al percettore (quindi dei dividendi), introducendo il riferimento *all'art.55 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, ed agli articoli 70 e 98, del nuovo T.U (rispettivamente*

contenuti, prima dell'entrata in vigore del nuovo testo unico, all'art. 27, d.P.R. 600/1973, e agli articoli 59 e 89, vecchio Tuir).

Disposizione originaria	Proposta di decreto presentata alle Commissioni parlamentari	Proposta dell'ALLEANZA DELLE COOPERATIVE	Testo approvato (NUOVO TUIR)
Art. 7, Rivalutazione delle quote o delle azioni [L. 59/1992]	ART. 327 Rivalutazione delle quote o delle azioni	ART. 327 Rivalutazione delle quote o delle azioni	ART. 264 Rivalutazione delle quote o delle azioni
1. Le società cooperative e i loro consorzi possono destinare una quota degli utili di esercizio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato. In tal caso possono essere superati i limiti massimi di cui all'articolo 3, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.	1. Le società cooperative e i loro consorzi possono destinare una quota degli utili di esercizio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato. In tal caso possono essere superati i limiti massimi di cui all'articolo 3 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.	1. Le società cooperative e i loro consorzi possono destinare una quota degli utili di esercizio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato. In tal caso possono essere superati i limiti massimi di cui all'articolo 2525 del codice civile, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.	1. Le società cooperative e i loro consorzi possono destinare una quota degli utili di esercizio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato. In tal caso possono essere superati i limiti massimi di cui all'articolo 2525 del codice civile, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle azioni e alle quote dei soci sovventori.	2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle azioni e alle quote dei soci sovventori.	2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle azioni e alle quote dei soci sovventori.	2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle azioni e alle quote dei soci sovventori.
3. La quota di utili destinata ad aumento del capitale sociale, nei limiti di cui al comma 1, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette; il	3. La quota di utili destinata ad aumento del capitale sociale, nei limiti di cui al comma 1, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette; il	3. La quota di utili destinata ad aumento del capitale sociale, nei limiti di cui al comma 1, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette; il	3. La quota di utili destinata ad aumento del capitale sociale, nei limiti di cui al comma 1, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette; il

rimborso del capitale è soggetto a imposta, ai sensi del settimo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, a carico dei soli soci nel periodo di imposta in cui il rimborso viene effettuato fino a concorrenza dell'ammontare imputato ad aumento delle quote o delle azioni.	rimborso del capitale è soggetto a imposta, ai sensi dell'articolo 20, settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, a carico dei soli soci nel periodo di imposta in cui il rimborso viene effettuato fino a concorrenza dell'ammontare imputato ad aumento delle quote o delle azioni.	rimborso del capitale è soggetto a imposta, ai sensi dell'articolo 27, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e degli articoli 59 e 89 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, a carico dei soli soci nel periodo di imposta in cui il rimborso viene effettuato fino a concorrenza dell'ammontare imputato ad aumento delle quote o delle azioni.	rimborso del capitale è soggetto a imposta, ai sensi dell'articolo 55 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, e degli articoli 70 e 98, a carico dei soli soci nel periodo di imposta in cui il rimborso viene effettuato fino a concorrenza dell'ammontare imputato ad aumento delle quote o delle azioni.
1. Per le società cooperative di consumo e loro consorzi, la quota di utili di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette entro i limiti ed alle condizioni prescritte dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. [art. 17bis, c. 1, DL 91/2014]	4. Per le società cooperative di consumo e loro consorzi, la quota di utili di cui al comma 3 non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette entro i limiti ed alle condizioni prescritte dal regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023.	4. Per le società cooperative di consumo e loro consorzi, la quota di utili di cui al comma 3 non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette entro i limiti ed alle condizioni prescritte dal regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023.	4. Per le società cooperative di consumo e loro consorzi, la quota di utili di cui al comma 3 non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette entro i limiti e alle condizioni prescritte dal regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023.

Articolo 265 – Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

L'art. 265, ripropone senza modifiche la disciplina relativa al trattamento dei versamenti ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11, commi 9 e 10, legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Disposizione originaria	Proposta di decreto presentata	Proposta dell'ALLEANZA DELLE COOPERATIVE	Testo approvato (NUOVO TUIR)
-------------------------	--------------------------------	--	------------------------------

Commissioni parlamentari			
Art. 11, Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione [L. 59/1992]	ART. 328 Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione	ART. 328 Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione	ART. 265 Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
9. I versamenti ai fondi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono esenti da imposte e sono deducibili, nel limite del 3 per cento, dalla base imponibile del soggetto che effettua l'erogazione.	1. I versamenti ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, effettuati dai soggetti di cui all'articolo 96 , comma 1, lettera a), del presente testo unico, sono esenti da imposta e sono deducibili, nel limite del 3 per cento, dalla base imponibile del soggetto che effettua l'erogazione.	1. I versamenti ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, effettuati dai soggetti di cui all'articolo 82 , comma 1, lettera a), del presente testo unico, sono esenti da imposta e sono deducibili, nel limite del 3 per cento, dalla base imponibile del soggetto che effettua l'erogazione.	1. I versamenti ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, effettuati dai soggetti di cui all'articolo 82 , comma 1, lettera a), del presente testo unico, sono esenti da imposta e sono deducibili, nel limite del 3 per cento, dalla base imponibile del soggetto che effettua l'erogazione.
10. Le società cooperative e i loro consorzi che non ottemperano alle disposizioni del presente articolo decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai sensi della normativa vigente.	2. Le società cooperative e i loro consorzi che non ottemperano alle disposizioni dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai sensi della normativa vigente.	2. Le società cooperative e i loro consorzi che non ottemperano alle disposizioni dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai sensi della normativa vigente.	2. Le società cooperative e i loro consorzi che non ottemperano alle disposizioni dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai sensi della normativa vigente.

Articolo 266 – Somme attribuite ai soci

Con riguardo all'art. 266 – che ripropone la disciplina relativa al trattamento fiscale dei ristorni di cui all'articolo 12, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e all'articolo 6, comma 2, decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 – l'ALLEANZA DELLE COOPERATIVE aveva proposto di sostituire la parola “quote” con “partecipazioni”, per chiarire che la norma si applica a tutte le forme di partecipazione al capitale cooperativo, comprese le azioni. La proposta non è stata accolta.

In ogni caso, la mancata modifica della norma vigente non giustifica una sua diversa lettura. Sicché, in continuità con la prassi finora seguita, il riferimento si interpreterà in senso

sostanziale e non discriminatorio, comprendendo le diverse forme di partecipazione al capitale sociale della cooperativa (azioni incluse).

Analogo criterio vale per la proposta di recupero della disciplina transitoria relativa alla facoltà di applicare la ritenuta del 12,50 per cento alle somme attribuite ad aumento del capitale deliberate anteriormente al 1° gennaio 2021 (di cui all'art. 1, c. 43, L. 178/2020, non espressamente abrogato in sede di approvazione del Nuovo Tuir). La mancata trasposizione nel testo unico della citata disposizione non deve essere letta come abrogazione implicita di una disciplina ancora rilevante per fattispecie pregresse, in assenza di una chiara disposizione innovativa o abrogativa⁴.

Risultano altresì confermati gli orientamenti di prassi consolidati (che configurano il ristorno imputato a capitale alla stessa stregua del dividendo imputato a capitale) anche con riferimento all'art. 266, c. 2, **primo periodo**, ove è disciplinato il trattamento fiscale del ristorno destinato ad aumento del capitale in assenza dell'esercizio dell'opzione di cui al terzo periodo del medesimo articolo.

Disposizione originaria	Proposta di decreto presentata alle Commissioni parlamentari	Proposta dell'ALLEANZA DELLE COOPERATIVE	Testo approvato (NUOVO TUIR)
Art. 12 Somme ammesse in deduzione dal reddito [DPR 601/1973]	ART. 329 Somme attribuite ai soci	ART. 329 Somme attribuite ai soci	ART. 266 Somme attribuite ai soci
1. Per le società cooperative e loro consorzi sono ammesse in deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggior compenso per i conferimenti effettuati. Le predette somme possono essere imputate	1. Per le società cooperative e loro consorzi sono ammesse in deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggior compenso per i conferimenti effettuati. Le predette somme possono essere imputate	1. Per le società cooperative e loro consorzi sono ammesse in deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggior compenso per i conferimenti effettuati. Le predette somme possono essere imputate	1. Per le società cooperative e loro consorzi sono ammesse in deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggior compenso per i conferimenti effettuati. Le predette somme possono essere imputate

⁴ A ben vedere, la mancata trasposizione nel testo unico si deve esclusivamente alla natura transitoria della disposizione, di difficile trasposizione in un testo unico, non certo ad una insussistente volontà di implicita abrogazione della disposizione originaria.

ad incremento delle quote sociali.	ad incremento delle quote sociali.	ad incremento delle partecipazioni sociali.	a incremento delle quote sociali.
2. Le somme di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 3 aprile 2001, n. 142, e all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, destinate ad aumento del capitale sociale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta dei soci. Le stesse somme, se imponibili al momento della loro attribuzione, sono soggette ad imposta secondo la disciplina dell'articolo 7, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2001. Per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, la cooperativa ha facoltà di applicare, previa deliberazione dell'assemblea, la ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale. Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di cui all'articolo 74, comma 1, né i detentori di partecipazione qualificata ai sensi dell'articolo 76, comma	2. Le somme di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 3 aprile 2001, n. 142, e al comma 1 del presente articolo, destinate ad aumento del capitale sociale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta dei soci. Le stesse somme, se imponibili al momento della loro attribuzione, sono soggette ad imposta secondo la disciplina dell'articolo 327, comma 3. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2001. Per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, la cooperativa ha facoltà di applicare, previa deliberazione dell'assemblea, la ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale. Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di cui all'articolo 74, comma 1, né i detentori di partecipazione qualificata ai sensi dell'articolo 76, comma	2. Le somme di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 3 aprile 2001, n. 142, e al comma 1 del presente articolo, destinate ad aumento del capitale sociale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta dei soci. Le stesse somme, se imponibili al momento della loro attribuzione, sono soggette ad imposta secondo la disciplina dell'articolo 327, comma 3. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2001. Per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, la cooperativa ha facoltà di applicare, previa deliberazione dell'assemblea, la ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale. Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di cui all'articolo 74, comma 1, né i detentori di partecipazione qualificata ai sensi dell'articolo 76, comma	2. Le somme di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 3 aprile 2001, n. 142, e al comma 1 del presente articolo, destinate ad aumento del capitale sociale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta dei soci. Le stesse somme, se imponibili al momento della loro attribuzione, sono soggette a imposta secondo la disciplina dell'articolo 264, comma 3. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2001. Per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, la cooperativa ha facoltà di applicare, previa deliberazione dell'assemblea, la ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale. Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di cui all'articolo 74, comma 1, né i detentori di partecipazione qualificata ai sensi dell'articolo 76, comma

all'articolo 65, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, né i detentori di partecipazione qualificata ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico. La facoltà di cui al quarto periodo è esercitata con il versamento della ritenuta di cui al medesimo periodo, da effettuare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è stata adottata la deliberazione dell'assemblea.	1, lettera d). La facoltà di cui al quarto periodo è esercitata con il versamento della ritenuta di cui al medesimo periodo, da effettuare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è stata adottata la deliberazione dell'assemblea.	1, lettera d). La facoltà di cui al quarto periodo è esercitata con il versamento della ritenuta di cui al medesimo periodo, da effettuare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è stata adottata la deliberazione dell'assemblea.	1, lettera d). La facoltà di cui al quarto periodo è esercitata con il versamento della ritenuta di cui al medesimo periodo, da effettuare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è stata adottata la deliberazione dell'assemblea.
43. La ritenuta del 12,50 per cento prevista dal quarto periodo del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, introdotto dal comma 42, può essere applicata con i medesimi termini e modalità alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa. [art. 1, c. 43, L. 178/2020]	Non presente	2-bis. La ritenuta del 12,50 per cento prevista dal terzo periodo del precedente comma può essere applicata con i medesimi termini e modalità alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente al 1° gennaio 2021.	Non presente

Articolo 267 – Finanziamenti dei soci

Quanto al trattamento del prestito sociale – disciplinato all’art. 267, ove è travasato il contenuto letterale degli articoli 1, c. 465, L. 311/2004; 6, c. 3, D.L. 63/2002; 13, c. 1, d.P.R. 601/1973; 6-bis, D.L. 693/1980; 6, c. 11, L. 388/2000 – l’ALLEANZA DELLE COOPERATIVE aveva segnalato due profili critici: il riferimento alle “cooperative non piccole o micro imprese”, sorpassato dalla disciplina successiva e privo di ogni significatività giuridica⁵ (i) e l’opportunità di aggiornamento dei limiti quantitativi del prestito ai nuovi limiti vigenti per legge in forza di un principio normativo di adeguamento triennale, inclusa l’estensione del limite maggiorato alle cooperative edilizie di abitazione (ii). Le proposte non sono state recepite nel testo finale.

Anche in questo caso vale un principio di continuità. Il riordino compilativo – avvenuto attraverso il travaso letterale della disposizione originaria – non determina la reviviscenza dei limiti storici sopravanzati dai meccanismi di adeguamento previsti dalla legge, né reintroduce condizioni dimensionali non più coerenti con il quadro applicativo. Gli enti dovranno pertanto continuare a operare secondo le regole e le prassi già applicate in materia di prestito sociale, tenendo conto degli aggiornamenti e delle estensioni maturate sulla base della normativa vigente, sia con riferimento ai valori adeguati in forza del meccanismo di adeguamento automatico triennale dei limiti all’inflazione di cui agli artt. 10 e 21, c. 6, L. 59/1992, sia con riguardo all’estensione del limite più elevato alle cooperative edilizie di abitazione ai sensi dell’art. 59, L. 448/1998. Le citate disposizioni, infatti, non possono ritenersi neppure implicitamente abrogate.

Disposizione originaria	Proposta di decreto presentata alle Commissioni parlamentari	Proposta dell’ALLEANZA DELLE COOPERATIVE	Testo approvato (NUOVO TUIR)
Art. 13 Finanziamenti dei soci [DPR 601/1973]	ART. 330 Finanziamenti dei soci	ART. 330 Finanziamenti dei soci	ART. 267 Finanziamenti dei soci
465. Gli interessi sulle somme che i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi alle condizioni previste dall’articolo 13 del decreto del Presidente	1. Gli interessi sulle somme che i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi alle condizioni previste dal comma 3, sono ineducibili per la parte	1. Gli interessi sulle somme che i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi alle condizioni previste dal comma 3, sono ineducibili per la parte	1. Gli interessi sulle somme che i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi alle condizioni previste dal comma 3, sono ineducibili per la parte

⁵ Riferimento normativo superato dall’art. 82, c. 27, D.L. 112/2008.

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono indeducibili per la parte che supera l'ammontare calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,90 per cento. [art. 1, c. 465, L. 311/2004]	che supera l'ammontare calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,90 per cento.	che supera l'ammontare calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,90 per cento.	che supera l'ammontare calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,90 per cento.
3. Sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi, che non soddisfano i requisiti della definizione di piccole e microimprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 , ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento. [art. 6, c. 3, DL 63/2002]	2. Sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi, che non soddisfano i requisiti della definizione di piccole e microimprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 , ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dal comma 3, si applica una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 26 per cento.	2. Sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dal comma 3, si applica una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 26 per cento.	2. Sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi, che non soddisfano i requisiti della definizione di piccole e microimprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 , ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dal comma 3, si applica una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 26 per cento.
Sono esenti dall'imposta locale sui redditi gli interessi sulle somme che, oltre alle quote di capitale sociale, i soci persone fisiche versano alle società cooperative	3. I commi 1, 2 e 5 sono applicabili a condizione: a) che i versamenti e le trattenute siano effettuate esclusivamente per il conseguimento	3. I commi 1, 2 e 5 sono applicabili a condizione: a) che i versamenti e le trattenute siano effettuate esclusivamente per il conseguimento	3. I commi 1, 2 e 5 sono applicabili a condizione: a) che i versamenti e le trattenute siano effettuate esclusivamente per il conseguimento

e loro consorzi o che questi trattengono ai soci stessi, a condizione: a) che i versamenti e le trattenute siano effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e non superino, per ciascun socio, la somma di lire tre milioni. Tale limite è elevato a lire otto milioni per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro; b) che gli interessi corrisposti sulle predette somme non superino la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi.	dell'oggetto sociale e non superino, per ciascun socio, la somma di euro 20.658,28. Tale limite è elevato a euro 41.316,55 per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro; b) che gli interessi corrisposti sulle predette somme non superino la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi.	dell'oggetto sociale e non superino, per ciascun socio, la somma di euro 43.736,72. Tale limite è elevato a euro 87.473,25 per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro, nonché per le cooperative edilizie di abitazione. I precedenti limiti sono automaticamente elevati ogni tre anni tenuto conto delle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istat; b) che gli interessi corrisposti sulle predette somme non superino la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi.	dell'oggetto sociale e non superino, per ciascun socio, la somma di euro 20.658,28. Tale limite è elevato a euro 41.316,55 per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro; b) che gli interessi corrisposti sulle predette somme non superino la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi.
(...) La misura massima degli interessi indicata alla lettera b) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come sostituita dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 1974, n. 713, è aumentata di 2,5 punti. [art. 6-bis, DL 693/1980]	4. La misura massima degli interessi indicata al comma 3, lettera b), è aumentata di 2,5 punti.	4. La misura massima degli interessi indicata al comma 3, lettera b), è aumentata di 2,5 punti.	4. La misura massima degli interessi indicata al comma 3, lettera b), è aumentata di 2,5 punti.
11. Alle persone fisiche in possesso della qualifica	5. Alle persone fisiche in possesso della qualifica	5. Alle persone fisiche in possesso della qualifica	5. Alle persone fisiche in possesso della qualifica

di imprenditore agricolo, partecipanti ad imprese familiari o socie delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice si applicano le condizioni previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sempre che le suddette società o imprese familiari rivestano la qualifica di soci nella stessa cooperativa agricola. [art. 6, c. 11, L. 388/2000]	di imprenditore agricolo, partecipanti ad imprese familiari o socie delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice si applicano le condizioni previste dal comma 3, sempre che le suddette società o imprese familiari rivestano la qualifica di soci nella stessa cooperativa agricola.	di imprenditore agricolo, partecipanti ad imprese familiari o socie delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice si applicano le condizioni previste dal comma 3, sempre che le suddette società o imprese familiari rivestano la qualifica di soci nella stessa cooperativa agricola.	di imprenditore agricolo, partecipanti a imprese familiari o socie delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice si applicano le condizioni previste dal comma 3, sempre che le suddette società o imprese familiari rivestano la qualifica di soci nella stessa cooperativa agricola.
---	---	---	--

Articolo 268 – Disposizioni relative all'applicazione degli articoli 263, comma 3, 266, comma 2, e 267, comma 2

L'art. 268 si limita a riportare senza modifiche le disposizioni sui limiti di applicazione di alcuni istituti già contenute all'articolo 6, comma 6, decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

Disposizione originaria	Proposta di decreto presentata alle Commissioni parlamentari	Proposta dell'ALLEANZA DELLE COOPERATIVE	Testo approvato (NUOVO TUIR)
ART 6, comma 6, [DL 63/2002]	ART. 331 Disposizioni relative all'applicazione degli articoli 326, comma 3, 329, comma 2, e 330, comma 2	ART. 331 Disposizioni relative all'applicazione degli articoli 326, comma 3, 329, comma 2, e 330, comma 2	ART. 268 Disposizioni relative all'applicazione degli articoli 263, comma 3, 266, comma 2, e 267, comma 2
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cooperative e loro consorzi soggetti alla disciplina di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, ad eccezione dei commi	1. Le disposizioni degli articoli 326, comma 3, 329, comma 2 e 330, comma 2, si applicano alle cooperative e loro consorzi soggetti alla disciplina di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59. In	1. Le disposizioni degli articoli 326, comma 3, 329, comma 2 e 330, comma 2, si applicano alle cooperative e loro consorzi soggetti alla disciplina di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59. In	1. Le disposizioni degli articoli 263, comma 3, 266, comma 2 e 267, comma 2, si applicano alle cooperative e loro consorzi soggetti alla disciplina di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59. In

4 e 5 che non si applicano alle cooperative e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. In ogni caso, le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società cooperative di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado e loro consorzi, previste dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritte nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.	ogni caso, le disposizioni degli articoli degli articoli 326, comma 3, 329, comma 2 e 330, comma 2, non si applicano alle società cooperative di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado e loro consorzi, previste dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritte nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.	ogni caso, le disposizioni degli articoli degli articoli 326, comma 3, 329, comma 2 e 330, comma 2, non si applicano alle società cooperative di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado e loro consorzi, previste dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritte nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.	ogni caso, le disposizioni degli articoli 263, comma 3, 266, comma 2 e 267, comma 2, non si applicano alle società cooperative di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado e loro consorzi, previste dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritte nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
--	--	--	---

Articolo 269 – Cooperative a mutualità prevalente

L'art. 269 riporta senza modifiche i limiti di applicazione dell'esenzione sugli utili destinati alla riserva indivisibile delle cooperative a mutualità prevalente, già contenuti all'articolo 1, comma 460, legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Disposizione originaria	Disposizione originaria	Disposizione originaria	Disposizione originaria
ART. 1, comma 460 [L. 311/2004]	ART. 332 Cooperative a mutualità prevalente	ART. 332 Cooperative a mutualità prevalente	ART. 269 Cooperative a mutualità prevalente
460. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non si applica alle società cooperative e loro consorzi a mutualità	1. Fermo restando quanto disposto degli articoli 326, comma 3, 329, comma 2 e 330, comma 2, l'articolo 326, comma 1, non si applica alle società cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente di cui al libro V, titolo VI, capo I, sezione I, del codice civile, e alle relative disposizioni di attuazione	1. Fermo restando quanto disposto degli articoli 326, comma 3, 329, comma 2 e 330, comma 2, l'articolo 326, comma 1, non si applica alle società cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente di cui al libro V, titolo VI, capo I, sezione I, del codice civile, e alle relative disposizioni di attuazione	1. Fermo restando quanto disposto degli articoli 263, comma 3, 266, comma 2 e 267, comma 2, l'articolo 263, comma 1, non si applica alle società cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente di cui al libro V, titolo VI, capo I, sezione I, del codice civile, e alle relative disposizioni di attuazione

prevalente di cui al libro V, titolo VI, capo I, sezione I, del codice civile, e alle relative disposizioni di attuazione e transitorie, e che sono iscritti all'Albo delle cooperative sezione cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni di attuazione del codice civile: a) per la quota del 20 per cento degli utili netti annuali delle cooperative agricole e loro consorzi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi; b) per la quota del 40 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi; b.1) per la quota del 50 per cento degli utili netti annuali dei consorzi agrari di cui all'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99; b-bis) per la quota del 65 per cento degli utili netti annuali delle società cooperative di consumo e loro consorzi.	e transitorie, e che sono iscritti all'Albo delle cooperative sezione cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni di attuazione del codice civile: a) per la quota del 20 per cento degli utili netti annuali delle cooperative agricole e loro consorzi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi; b) per la quota del 40 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi; c) per la quota del 50 per cento degli utili netti annuali dei consorzi agrari di cui all'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99; d) per la quota del 65 per cento degli utili netti annuali delle società cooperative di consumo e loro consorzi.	e transitorie, e che sono iscritti all'Albo delle cooperative sezione cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni di attuazione del codice civile: a) per la quota del 20 per cento degli utili netti annuali delle cooperative agricole e loro consorzi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi; b) per la quota del 40 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi; c) per la quota del 50 per cento degli utili netti annuali dei consorzi agrari di cui all'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99; d) per la quota del 65 per cento degli utili netti annuali delle società cooperative di consumo e loro consorzi.	e transitorie, e che sono iscritti all'Albo delle cooperative sezione cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni di attuazione del codice civile: a) per la quota del 20 per cento degli utili netti annuali delle cooperative agricole e loro consorzi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi; b) per la quota del 40 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi; c) per la quota del 50 per cento degli utili netti annuali dei consorzi agrari di cui all'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99; d) per la quota del 65 per cento degli utili netti annuali delle società cooperative di consumo e loro consorzi.
--	--	--	--

Articolo 270 – Cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente

L'art. 270 riporta senza modifiche i limiti di applicazione dell'esenzione sugli utili destinati alla riserva indivisibile delle cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente, già contenuti all'articolo 1, comma 464, legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Il testo definitivo recepisce una proposta di modifica formale avanzata dall'ALLEANZA DELLE COOPERATIVE con riguardo alla rubrica dell'articolo.

Disposizione originaria	Proposta di decreto presentata alle Commissioni parlamentari	Proposta dell'ALLEANZA DELLE COOPERATIVE	Testo approvato (NUOVO TUIR)
ART. 1, comma 464 [L. 311/2004]	ART. 333 Cooperative non a mutualità prevalente	ART. 333 Cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente	ART. 270 Cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente
464. A decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2004, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per le società cooperative e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente l'applicabilità dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è limitata alla quota del 30 per cento degli utili netti annuali, a condizione che tale quota sia destinata ad una riserva indivisibile prevista dallo statuto. Per le società cooperative di consumo e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente la quota di cui al periodo precedente è stabilita nella misura del 23 per cento. Resta ferma la limitazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.	1. A decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2004, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per le società cooperative e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente l'applicabilità dell'articolo 326, comma 1, è limitata alla quota del 30 per cento degli utili netti annuali, a condizione che tale quota sia destinata ad una riserva indivisibile prevista dallo statuto. Per le società cooperative di consumo e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente la quota di cui al primo periodo è stabilita nella misura del 23 per cento. Resta ferma la limitazione di cui all'articolo 326, comma 3.	1. A decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2004, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per le società cooperative e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente l'applicabilità dell'articolo 326, comma 1, è limitata alla quota del 30 per cento degli utili netti annuali, a condizione che tale quota sia destinata ad una riserva indivisibile prevista dallo statuto. Per le società cooperative di consumo e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente la quota di cui al primo periodo è stabilita nella misura del 23 per cento. Resta ferma la limitazione di cui all'articolo 326, comma 3.	1. A decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2004, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per le società cooperative e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente l'applicabilità dell'articolo 263, comma 1, è limitata alla quota del 30 per cento degli utili netti annuali, a condizione che tale quota sia destinata a una riserva indivisibile prevista dallo statuto. Per le società cooperative di consumo e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente la quota di cui al primo periodo è stabilita nella misura del 23 per cento. Resta ferma la limitazione di cui all'articolo 263, comma 3.

Articolo 271 – Cooperative agricole e della piccola pesca

L'art. 271 riporta senza modifiche il contenuto degli articoli 10, comma 1 e 3, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e dell'articolo 1, comma 461, legge 30 dicembre 2004, n. 311, ove è contenuto il trattamento fiscale speciale delle cooperative agricole di conferimento e delle cooperative della piccola pesca.

Il testo definitivo recepisce una importante proposta di integrazione avanzata dall'ALLEANZA DELLE COOPERATIVE per il recupero della disposizione dedicata alle cooperative della pesca, inspiegabilmente pretermessa in sede di elaborazione dello schema di decreto.

Disposizione originaria	Proposta di decreto presentata alle Commissioni parlamentari	Proposta dell'ALLEANZA DELLE COOPERATIVE	Testo approvato (NUOVO TUIR)
Art. 10 Cooperative agricole e della piccola pesca (DPR 601/1973)	ART. 334 Cooperative agricole e della piccola pesca	ART. 334 Cooperative agricole e della piccola pesca	ART. 271 Cooperative agricole e della piccola pesca
Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi i redditi conseguiti da società cooperative agricole e loro consorzi mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci.	1. Sono esenti dall'imposta sul reddito delle società i redditi conseguiti da società cooperative agricole e loro consorzi mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricolo e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci.	1. Sono esenti dall'imposta sul reddito delle società i redditi conseguiti da società cooperative agricole e loro consorzi mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricolo e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci.	1. Sono esenti dall'imposta sul reddito delle società i redditi conseguiti da società cooperative agricole e loro consorzi mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricolo e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci.
I redditi conseguiti dalle cooperative della piccola pesca e dai loro consorzi	Non presente	1-bis. I redditi conseguiti dalle cooperative della piccola pesca e dai loro	2. I redditi conseguiti dalle cooperative della piccola pesca e dai loro

sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi. Sono considerate cooperative della piccola pesca quelle che esercitano professionalmente la pesca marittima con l'impiego esclusivo di navi assegnate alle categorie 3 e 4 di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 o la pesca in acque interne.		consorzi sono esenti dall'imposta sul reddito delle società. Sono considerate cooperative della piccola pesca quelle che esercitano professionalmente la pesca marittima con l'impiego esclusivo di navi assegnate alle categorie 3 e 4 di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 o la pesca in acque interne.	consorzi sono esenti dall'imposta sul reddito delle società. Sono considerate cooperative della piccola pesca quelle che esercitano professionalmente la pesca marittima con l'impiego esclusivo di navi assegnate alle categorie 3 e 4 di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 o la pesca in acque interne.
L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, non si applica limitatamente alla lettera a) del comma 1. [art. 1, c. 461, L. 311/2004]	2. Il comma 1 non si applica limitatamente all'articolo 332, comma 1, lettera a).	2. Il comma 1 non si applica limitatamente all'articolo 332, comma 1, lettera a).	3. I commi 1 e 2 non si applicano limitatamente all'articolo 269, comma 1, lettera a)

Articolo 272 – Cooperative di produzione e lavoro

Anche in questo caso, ALLEANZA DELLE COOPERATIVE aveva proposto di sostituire i riferimenti ai “salari correnti maggiorati del 20 per cento” con un rinvio alla disciplina dell’art. 3, comma 2, lettera b), della L. n. 142/2001, che ha innovato la disciplina dei ristorni ai soci lavoratori. La modifica non è stata recepita.

Tale mancato recepimento non interferisce con la prassi finora seguita. La disciplina fiscale dei redditi percepiti dai soci lavoratori e quella dei ristorni restano fondate sul coordinamento tra norme fiscali e L. n. 142/2001, come chiarito dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 2 luglio 2002 n.212. Poiché il testo unico non introduce una nuova disciplina sostanziale, le cooperative continueranno ad applicare i criteri già utilizzati in materia di ristorni ai soci lavoratori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa vigente⁶.

⁶ Vedi nota 3.

Disposizione originaria	Proposta di decreto presentata alle Commissioni parlamentari	Proposta dell'ALLEANZA DELLE COOPERATIVE	Testo approvato (NUOVO TUIR)
Art. 11 Cooperative di produzione e di lavoro [DPR 601/1973]	ART. 335 Cooperative di produzione e lavoro	ART. 335 Cooperative di produzione e lavoro	ART. 272 Cooperative di produzione e lavoro
I redditi conseguiti dalle società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono esenti dalla imposta sul reddito delle persone giuridiche e dalla imposta locale sui redditi se l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità, comprese le somme di cui all'ultimo comma, non è inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie. Se l'ammontare delle retribuzioni è inferiore al cinquanta per cento ma non al venticinque per cento dell'ammontare complessivo degli altri costi la imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi sono ridotte alla metà.	1. I redditi conseguiti dalle società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono esenti dalla imposta sul reddito delle società se l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità, comprese le somme di cui al comma 3, non è inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie. Se l'ammontare delle retribuzioni è inferiore al cinquanta per cento ma non al venticinque per cento dell'ammontare complessivo degli altri costi l'imposta sul reddito delle persone fisiche sono ridotte alla metà.	1. I redditi conseguiti dalle società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono esenti dalla imposta sul reddito delle società se l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità, comprese le somme di cui al comma 3, non è inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie. Se l'ammontare delle retribuzioni è inferiore al cinquanta per cento ma non al venticinque per cento dell'ammontare complessivo degli altri costi l'esenzione dall'imposta sul reddito delle società è ridotta alla metà.	1. I redditi conseguiti dalle società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono esenti dalla imposta sul reddito delle società se l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità, comprese le somme di cui al comma 3, non è inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie. Se l'ammontare delle retribuzioni è inferiore al cinquanta per cento ma non al venticinque per cento dell'ammontare complessivo degli altri costi l'imposta sul reddito delle società è ridotta alla metà.
Per le società cooperative di produzione le disposizioni del comma precedente si applicano a condizione che per i soci	2. Per le società cooperative di produzione le disposizioni del comma 1 si applicano a condizione	2. Per le società cooperative di produzione le disposizioni del comma 1 si applicano a condizione	2. Per le società cooperative di produzione le disposizioni del comma 1 si applicano a condizione

ricorrano tutti i requisiti previsti, per i soci delle cooperative di lavoro, dall'art. 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.	che per i soci ricorrano tutti i requisiti previsti, per i soci delle cooperative di lavoro, dall'articolo 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.	che per i soci ricorrano tutti i requisiti previsti, per i soci delle cooperative di lavoro, dall'articolo 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.	che per i soci ricorrano tutti i requisiti previsti, per i soci delle cooperative di lavoro, dall'articolo 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.
Nella determinazione del reddito delle società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono ammesse in deduzione le somme erogate ai soci lavoratori a titolo di integrazione delle retribuzioni fino al limite dei salari correnti aumentati del venti per cento.	3. Nella determinazione del reddito delle società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono ammesse in deduzione le somme erogate ai soci lavoratori a titolo di integrazione delle retribuzioni fino al limite dei salari correnti aumentati del 20 per cento.	3. Nella determinazione del reddito delle società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono ammesse in deduzione le somme erogate ai soci lavoratori a titolo di integrazione delle retribuzioni nei limiti previsti dall'art. 3, comma 2, lettera b), della legge 3 aprile 2001, n. 142.	3. Nella determinazione del reddito delle società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono ammesse in deduzione le somme erogate ai soci lavoratori a titolo di integrazione delle retribuzioni fino al limite dei salari correnti aumentati del 20 per cento⁷.
L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, si applica limitatamente al reddito imponibile derivante dall'indeducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive. [art. 1, c. 462, L. 311/2004]	4. I commi 1, 2 e 3 si applicano limitatamente al reddito imponibile derivante dall'indeducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive.	4. I commi 1 e 2 si applicano limitatamente al reddito imponibile derivante dall'indeducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive.	4. I commi 1, 2 e 3 ⁸ si applicano limitatamente al reddito imponibile derivante dall'indeducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Articolo 273 – Cooperative sociali

L'art. 273 riporta senza modifiche il contenuto dell'articolo 1, comma 463, legge 30 dicembre 2004, n. 311, ove è disciplinato il trattamento fiscale speciale delle cooperative sociali.

⁷ Vedi nota 3.

⁸ Il riferimento "letterale" al comma 3 non trova giustificazione e costituisce probabilmente un evidente errore di compilazione da rimuovere in sede "correttiva".

Disposizione originaria	Proposta di decreto presentata alle Commissioni parlamentari	Proposta dell'ALLEANZA DELLE COOPERATIVE	Testo approvato (NUOVO TUIR)
ART. 1, comma 463 [L. 311/2004]	ART. 336 Cooperative sociali	ART. 336 Cooperative sociali	ART. 273 Cooperative sociali
463. Le previsioni di cui ai commi da 460 a 462 non si applicano alle cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Resta, in ogni caso, l'esenzione da imposte e la deducibilità delle somme previste dall'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni.	1. Le previsioni di cui agli articoli 332, 334, comma 2, e 335, comma 4, non si applicano alle cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Resta, in ogni caso, l'esenzione da imposte e la deducibilità delle somme previste dall'articolo 328, commi 1 e 2.	1. Le previsioni di cui agli articoli 332, 334, comma 2, e 335, comma 4, non si applicano alle cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Resta, in ogni caso, l'esenzione da imposte e la deducibilità delle somme previste dall'articolo 328, commi 1 e 2.	1. Le previsioni di cui agli articoli 269, 271, comma 2, e 272, comma 4, non si applicano alle cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Resta, in ogni caso, l'esenzione da imposte e la deducibilità delle somme previste dall'articolo 265, commi 1 e 2.

Articolo 274 – Condizioni di applicabilità delle agevolazioni

L'articolo 274 assume particolare rilievo perché disciplina i presupposti di applicazione di diverse disposizioni fiscali dedicate alle cooperative. Il testo approvato recepisce alcune proposte essenziali formulate dall'Alleanza: il coordinamento dei richiami agli articoli del nuovo TUIR, il riferimento alle condizioni dell'art. 2514 c.c. e il coinvolgimento degli organi di vigilanza competenti ai sensi del d.lgs. n. 220/2002.

Con riguardo a queste ultime modifiche:

- i) la presunzione di spettanza dei regimi fiscali speciali – in origine ancorata alla presenza negli statuti delle condizioni indicate nell'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni – è oggi integrata dal rispetto dell'art. 2514, c.c.: per godere della presunzione di spettanza dei regimi speciali di cui al 274, c. 2 (ex art. 14, c. 2, d.P.R. 601/1973), lo statuto della cooperativa dovrà, quindi, essere conforme all'art. 2514, c.c.;
- ii) i presupposti di applicabilità dei regimi fiscali sono accertati dall'amministrazione finanziaria, sentiti gli organi di vigilanza competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220: il riferimento all'autorità di vigilanza cooperativa è dunque aggiornato alla disciplina vigente.

Tali formulazioni non modificano gli attuali equilibri interpretativi e applicativi formatisi sull'art. 14, d.P.R. 601/1973, e sul coordinamento di questa disposizione con le disposizioni di cui agli articoli 223-duodecies, c. 6, disp. att. cod. civ. (*"Le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente"*) e 1, c. 2, d. l. vo 220/2002 (*"La vigilanza di cui al comma 1 è finalizzata all'accertamento dei requisiti mutualistici. Tale accertamento è riservato, in via esclusiva, al Ministero"*)⁹.

Ciò premesso, le novità introdotte dagli aggiornati contenuti nel "nuovo" Tuir riguarderanno dunque non tanto l'operatività dei suddetti principi quanto l'individuazione dei cd principi di mutualità da introdurre in statuto – che faranno riferimento all'art. 2514, c.c., e non più all'art.

⁹ Si ritiene pertanto che la giurisprudenza formatasi sull'art. 14, d.P.R. 601/1973 non trovi ragioni per essere smentita e/o significativamente aggiornata. In particolare, non ricevono smentita:

- sia il principio di presunzione "relativa" della spettanza dei regimi speciali in ipotesi di conformità degli statuti ai principi di mutualità, secondo cui *"in tema di agevolazioni tributarie in favore delle società cooperative, la conformità degli statuti ai principi legislativi in materia di mutualità comporta una presunzione di spettanza delle agevolazioni o esenzioni tributarie" solo "relativa": tale presunzione, quindi, "non impedisce all'Amministrazione finanziaria di disconoscere, per ogni singolo periodo di imposta, le agevolazioni suddette, sempreché fondi il suo accertamento su dati concreti, atti a dimostrare che la veste mutualistica funge da copertura ad una normale attività imprenditoriale"* (Cass. 11969/2012);
- sia la sopravvivenza del potere di accertamento in capo all'amministrazione finanziaria dell'"osservanza in fatto" dei requisiti mutualistici ad onta dell'assenza del parere dell'autorità di vigilanza sulle cooperative, secondo cui: *"l'omissione del "parere" del "Ministero del lavoro" o degli "altri organi di vigilanza" previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 14, comma 3 (...) non costituisce affatto un vizio procedurale che incide negativamente sulla legittimità del provvedimento terminale della procedura accertativa né inficia in alcun modo l'atto di accertamento e la relativa pretesa fiscale, essendo pacifico il principio per il quale (Cass. trib., 30 ottobre 2009 n. 23002, da cui gli excerpta che seguono, che richiama "Cass. n. 10544 del 2006" nonché "Cass. n. 13280 del 2005"; cfr., anche, Cass., trib., 11 aprile 2011 n. 8140) "il parere preventivo degli organi di vigilanza" previsto dalla norma "riguarda i soli requisiti soggettivi della società cooperativa, mentre l'ordinario potere di accertamento degli uffici finanziari ha ad oggetto la natura e le modalità di svolgimento dell'attività produttiva della cooperativa stessa": per effetto di tale "ordinario potere di accertamento" (il cui esercizio non è legislativamente condizionato dal "parere preventivo degli organi di vigilanza") è in piena ed autonoma "facoltà dell'amministrazione (...) disconoscere le agevolazioni, per ogni singolo periodo d'imposta, sulla base di dati concreti, atti a dimostrare che la veste mutualistica funge da copertura ad una normale attività imprenditoriale"* (Cass. 11969/2012);
- sia il principio secondo il quale la cooperativa non può invocare l'applicazione dei regimi fiscali speciali senza trovarsi in una situazione di regolarità tributaria quanto alla presentazione delle dichiarazioni e alla contabilità (*"in tema di agevolazioni tributarie in favore di società cooperative, non è sufficiente, per l'applicazione del beneficio previsto dall'art. 12 della l. n. 904 del 1977, che la cooperativa possieda i requisiti necessari per entrare nel sistema agevolativo, ma è necessario, pur in assenza di una esplicita indicazione legislativa, che essa abbia, con riferimento allo specifico periodo di imposta, regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi e correttamente tenuto la contabilità, in quanto l'Amministrazione finanziaria deve essere messa in condizione di svolgere il proprio compito di controllo e accertamento dei presupposti per godere dei benefici in questione"*) (Cass. 18712/2025).

In ogni caso, per la ricostruzione degli evocati principi giurisprudenziali si rinvia fra gli altri a Cass. 33209/2025; Cass. 18712/2025, rv. 675194-01; Cass. 34343/2019; Cass. 26179/2018; Cass. 31038/2017; Cass. 30371/2017; Cass. 25307/2016; Cass. 3653/2015; Cass. 21959/2013; Cass. 2849/2012; Cass. 10544/2006; Cass. 13280/2005; Cass. 4300/2015; Cass. 1797/2005; Cass. 10596/2002.

26 della legge Basevi – nonché il riferimento al Ministero delle imprese e del made in Italy (e alle associazioni di rappresentanza del movimento giuridicamente riconosciute) quale autorità di vigilanza amministrativa.

ALLEANZA DELLE COOPERATIVE aveva anche proposto di sostituire, nella rubrica e nel testo dell'art. 274, il termine "agevolazioni" con "regimi speciali". La proposta non è stata recepita: il testo mantiene la rubrica "Condizioni di applicabilità delle agevolazioni", pur inserendosi in un Capo dedicato al regime fiscale delle cooperative e in una collocazione sistematica che supera la logica della mera agevolazione. La mancata modifica terminologica è molto discutibile, perché qualifica impropriamente agevolazioni regimi fondati sul divieto di doppia imposizione, quindi su una indubbia e condivisa *ratio* sistematica, interna al sistema tributario, quali ad esempio quelli di cui agli attuali articoli 266 e 271. La mancata modifica, in ogni caso, non può incidere sulla natura sostanziale degli istituti. Il regime fiscale cooperativo, quando ha carattere strutturale e perequativo, mantiene tale natura e giustificazione: le disposizioni vanno interpretate alla luce dei vincoli mutualistici e democratici, dell'indivisibilità delle riserve e della specificità della forma cooperativa. In sede applicativa, pertanto, il mantenimento della parola "agevolazioni" non legittima una lettura restrittiva o eccezionale delle norme cooperative quando queste riproducono istituti – già vigenti e già applicati alla luce delle prassi consolidate – aventi una giustificazione sistematica o perequativa (e non agevolativa).

In conclusione: quanto alle parti non recepite – rubrica "regimi speciali", sostituzione generalizzata del termine "agevolazioni", formulazione del comma 1 incentrata sulle cooperative a mutualità prevalente – si conferma che esse non producono discontinuità sostanziale. Il comma 2, infatti, valorizza espressamente l'art. 2514 c.c.; il comma 3 valorizza la vigilanza cooperativa; la collocazione del Capo nel TUIR valorizza la natura sistematica del regime. Questi tre elementi devono guidare l'interpretazione applicativa dell'articolo 274.

Disposizione originaria	Proposta di decreto presentata alle Commissioni parlamentari	Proposta dell'ALLEANZA DELLE COOPERATIVE	Testo approvato (NUOVO TUIR)
Art. 14 Condizioni di applicabilità delle agevolazioni (DPR 601/1973)	ART. 337 Condizioni di applicabilità delle agevolazioni	ART. 337 Condizioni di applicabilità dei regimi speciali	ART. 274 Condizioni di applicabilità delle agevolazioni
Le agevolazioni previste in questo titolo si applicano alle società	1. Le agevolazioni previste dagli articoli 329, comma 1, 330,	1. I regimi previsti dagli articoli 329, comma 1, 330, comma 3, 334,	1. Le agevolazioni previste dagli articoli

cooperative, e loro consorzi, che siano disciplinate dai principi della mutualità previsti dalle leggi dello Stato e siano iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione.	comma 3, 334, comma 1 e 335, commi da 1 a 3, si applicano alle società cooperative, e loro consorzi, che siano disciplinate dai principi della mutualità previsti dalle leggi dello Stato e siano iscritti nell'albo delle società cooperative.	comma 1 e 335, commi da 1 a 3, si applicano alle società cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente di cui al libro V, titolo VI, capo I, sezione I, del codice civile , iscritti nell'albo delle società cooperative.	266, comma 1 ¹⁰ , 267, comma 3 ¹¹ , 271, comma 1 ¹² e 272, commi da 1 a 3 ¹³ , si applicano alle società cooperative, e loro consorzi, che siano disciplinate dai principi della mutualità previsti dalle leggi dello Stato e siano iscritti nell'albo delle società cooperative.
I requisiti della mutualità si ritengono sussistenti quando negli statuti sono espressamente e inderogabilmente previste le condizioni indicate nell' art. 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni , e tali condizioni sono state in fatto osservate nel periodo di imposta e nei cinque precedenti, ovvero nel minor periodo di tempo trascorso dall'approvazione degli statuti stessi.	2. I requisiti della mutualità si ritengono sussistenti quando negli statuti sono espressamente e inderogabilmente previste le condizioni indicate nell' articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni , e tali condizioni sono state in fatto osservate nel periodo di imposta e nei cinque precedenti, ovvero nel minor periodo di tempo trascorso dall'approvazione degli statuti stessi.	2. I presupposti di applicabilità dei regimi speciali si considerano sussistenti quando negli statuti sono espressamente e inderogabilmente previste le condizioni indicate nell' articolo 2514 del codice civile e tali condizioni sono state in fatto osservate nel periodo di imposta e nei cinque precedenti, ovvero nel minor periodo di tempo trascorso dall'approvazione degli statuti stessi.	2. I requisiti della mutualità si ritengono sussistenti quando negli statuti sono espressamente e inderogabilmente previste le condizioni indicate nell' articolo 2514 del codice civile , e tali condizioni sono state in fatto osservate nel periodo di imposta e nei cinque precedenti, ovvero nel minor periodo di tempo trascorso dall'approvazione degli statuti stessi.
I presupposti di applicabilità delle agevolazioni sono accertati dall'amministrazione finanziaria sentiti il	3. I presupposti di applicabilità delle agevolazioni sono accertati dall'amministrazione finanziaria sentiti il	3. I presupposti di applicabilità dei regimi speciali sono accertati dall'amministrazione finanziaria sentiti gli organi di vigilanza	3. I presupposti di applicabilità delle agevolazioni sono accertati dall'amministrazione finanziaria sentiti gli

¹⁰ Ex articolo 12, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

¹¹ Ex articolo 13, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (v. anche articolo 1, comma 465, legge 30 dicembre 2004, n. 311; articolo 6, comma 3, decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112).

¹² Ex articolo 10, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (v. anche articolo 1, comma 461, legge 30 dicembre 2004, n. 311). Manca il riferimento al comma 2 e, quindi, al vecchio comma 2 dell'art. 10, DPR 601/1973.

¹³ Ex articolo 11, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Ministero del lavoro o gli altri organi di vigilanza.	Ministero del lavoro e delle politiche sociali o gli altri organi di vigilanza.	competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.	organi di vigilanza competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.
---	---	--	---

Articolo 275 – Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi

Infine, l'art. 275, ripropone senza modifiche la disciplina fiscale dell'attività di garanzia collettiva dei fidi già contenuta all'articolo 13, commi 24, 45, 46, 49 e 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269.

*

Il SERVIZIO LEGISLATIVO LEGALE FISCALE resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Fabiola Di Loreto

